

Proc. n. 1713-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

SENTENZA 61/2024
REPERTORIO 67/2024
LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA 5/2024

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali

Dott. Claudio Tedeschi

Dott.ssa Barbara Perna

Presidente

Giudice relatore

Giudice

nel procedimento iscritto al n. 1713-1/2023 P.U. ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Filippelli Angelo, residente in Roma, in
[REDACTED] C.F. FLPNGL57T20B774H,
rappresentato e difeso in virtù di relativa procura in atti
dall'avv. Federico Vaccaro con atto depositato il 31.03.2023,
oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso il cui deposito, a seguito di relativa sollecitazione, è stato regolarizzato il 12.01.2024, il sig. Filippelli Angelo ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 4 (in seguito: CCII), a tale fine deducendo:

- che il competente organismo, dietro sua istanza, aveva designato l'avv. Emiliano Scarantino 'gestore della crisi';
- di non essere soggetto a 'procedure concorsuali' perchè non avente la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata dalla perdita della propria occupazione lavorativa;
- di aver predisposto con l'ausilio del gestore della crisi 'la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui al D.Lgs 14/2019' con la relativa documentazione di supporto;
- che la propria debitoria si sostanziava in complessivi euro 312.653,26, il proprio fabbisogno mensile avrebbe dovuto stimarsi in euro 1.620,00 mensili a fronte ad un emolumento retributivo di euro 1.700,00 e che non era proprietario di beni immobili o mobili registrati;
- che, pertanto, instava per la giudiziale declaratoria di apertura della procedura chiedendo di dare corso ai conseguenti successivi adempimenti pubblicitari e di assumere le misure protettive del proprio patrimonio.

2.



Accede al ricorso *'relazione particolareggiata art. 269 CCII CO.2'* redatta dal dall'OCC a firma dell'avv. Emiliano Scarantino nella quale è stato atto che:

-la debitoria complessivamente a carico del ricorrente, all'esito anche delle verifiche espletate ai sensi dell'art. 269 comma 3 CCII, deve stimarsi in euro 309.999,84 che deve incrementarsi di ulteriori euro 2.337,65 quale compenso per l'OCC;

-il ricorrente non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati e la sua unica fonte attuale di reddito è costituita dall'emolumento retributivo corrispettivo dell'attività di lavoro dell'importo mensile di euro 1.700,00 che, in caso di pensionamento, potrebbe essere sostituito da trattamento mensile lordo di euro 1.964,00;

-il ricorrente abita in immobile oggetto di locazione al canone mensile di euro 800,00;

-il fabbisogno mensile per il suo *'dignitoso sostentamento'* indicato in euro 1.420,00 è stato ritenuto congruo anche perché *'in linea coi parametri oggettivi forniti dall'ISTAT relativi alla c.d. 'povertà assoluta'*;

ha, quindi, espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e alla connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente poiché:

-avendo, egli, la propria residenza in Roma, in [REDACTED] [REDACTED] come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti, ciò radica la competenza deliberativa di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver esaustivamente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere, l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura di liquidazione controllata;

-quanto all'importo ritraibile dall'emolumento mensile stipendiale e sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente, la sua quantificazione è rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato,



Quanto alla richiesta ancillare di pronuncia del divieto di avvio e/o di prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul proprio patrimonio pure avanzata in ricorso deve escludersi statuizione alcuna atteso che l'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata tale interdizione.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Filippelli Angelo, residente in Roma, in [REDACTED] [REDACTED] C.F. FLPNGL57T20B774H richiesta con ricorso depositato il 31.03.2023;
- nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Emiliano Scarantino ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali

